



**Repertorio n.**

## **COMUNE DI FANO**

Provincia di Pesaro e Urbino

-----

**Contratto per l'affidamento della gestione del Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci nuclei Residenza Protetta e Casa Albergo**

**Durata mesi 28.**

**Numero gara 8168176 CIG n. 87735209BC**

### ***Repubblica Italiana***

L'anno duemilaventuno (2021) questo giorno \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, in Fano, nella Residenza Comunale, avanti a me, dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; :

1) dott.ssa Roberta Galdenzi, nata a Uster (CH) il 24 agosto 1969, che interviene alla stipula in qualità di Dirigente Coordinatrice del Servizio Sociale Associato dell'ATS n. 6, giusta Convenzione, tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale Sociale n. 6, sottoscritta in data 24 gennaio 2020 con validità sino al 31.12.2022, per la gestione associata della funzione sociale dell'Ambito Territoriale n.6 con

conferimento di delega di funzioni al Comune di Fano e contratto individuale di lavoro stipulato tra la D.ssa Roberta Galdenzi ed il Comune di Fano in data 01.08.2019;

2) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, il quale interviene  
alla stipula del presente atto nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_  
della \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, come risulta  
da \_\_\_\_\_

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente Settore Servizi Sociali, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento della gestione del Centro Residenziale per Anziani Don Paolo Tonucci nuclei Residenza Protetta e Casa Albergo per la durata di mesi 28 a decorrere presumibilmente dal 1 settembre 2021, dell'importo complessivo di € 1.779.829,59 Iva 5% compresa;
- che l'importo dell'appalto è così suddiviso:

**Anno 2021**

€ 255.373,95 al Cap. 1203.13.320 "Spese di funzionam. dei Centri Protetti per anziani - Prestaz. Di Servizi (servizio rilevante ai fini dell'IVA) del Bilancio 2021/2023 - esercizio 2021

**Anno 2022**

€ 762.227,82 al Cap. 1203.13.320 "Spese di funzionam. dei Centri Protetti per anziani - Prestaz. Di Servizi (servizio rilevante ai fini dell'IVA) del Bilancio 2021/2023 - esercizio 2022

**Anno 2023**

€ 762.227,82 al Cap. 1203.13.320 "Spese di funzionam. dei Centri Protetti per anziani - Prestaz. Di Servizi (servizio rilevante ai fini dell'IVA) del Bilancio 2021/2023 - esercizio 2023

- La spesa complessiva è regolarmente finanziata con imputazione alle seguenti voci di bilancio :

- Cap. 1203.13.320 del Peg 2021/2023 annualità 2021 Imp. 2021/
- Cap. 1203.13.320 del Peg 2021/2023 annualità 2022 Imp. 2022/ ;
- Cap. 1203.13.320 del Peg 2021/2023 annualità 2021 Imp. 2023/ ;

Responsabile Unico del presente procedimento è la Dirigente Coordinatrice del Servizio Sociale Associato dell'ATS n.6;

- il presente servizio è così codificato: *Numero gara 8168176 CIG 87735209BC*;

- a seguito di seduta di gara mediante procedura aperta effettuata in data \_\_\_\_\_, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore della \_\_\_\_\_, sulla base

dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentata, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002, è stato acquisito il DURC on line, dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

- che al momento dell'attivazione della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto non risultavano attive convenzioni Consip per le tipologie di servizi in oggetto, e che al momento della stipula del presente contratto non sono state attivate nuove convenzioni;

- che alla data di stipula del presente contratto le informazioni prefettizie antimafia richieste tramite consultazione della banca dati nazionale antimafia di cui all'art.87 del d.lgs. 159/2011 hanno dato esito negativo.

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Funzionario P.O. Ufficio Appalti-Contratti si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla \_\_\_\_\_, per un importo di € \_\_\_\_\_ (al netto del ribasso del \_\_\_\_\_), oltre a € \_\_\_\_\_ per oneri della

sicurezza indicati dalla stazione appaltante, per un totale contrattuale di €\_\_\_\_\_;

- la successiva Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'ATS n.6 di presa d'atto dell'avvenuta aggiudicazione;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data \_\_\_\_\_, Prot. n. \_\_\_\_\_ alle altre ditte concorrenti;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal \_\_\_\_\_, sulla G.U.U.E. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici (codice flusso \_\_\_\_\_);

- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data \_\_\_\_\_;

- ai fini tutti del presente contratto, il \_\_\_\_\_ dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la Residenza Municipale in via San Francesco d'Assisi n.76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto**

La D.ssa Roberta Galdenzi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano comune capofila dell'ATS n.6 che rappresenta, affida a \_\_\_\_\_, con sede legale ed operativa in \_\_\_\_\_, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione del **Centro Residenziale per Anziani "Don Paolo Tonucci"** – **nuclei Residenza Protetta e Casa Albergo** per il periodo 1 settembre 2021 – 31 dicembre 2023.

L'importo complessivo contrattuale del servizio ammonta ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), di cui € \_\_\_\_\_ (al netto del ribasso del \_\_\_\_\_%), oltre a € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza indicati dalla stazione appaltante, non soggetti a ribasso, oltre Iva.

#### **Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Determinazione di approvazione dell'impegno di spesa ed a contrattare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente Servizio Sociale Associato ATS n.6;
- Capitolato Speciale per la gestione del servizio e Carta dei Servizi;
- Dichiarazione di accettazione della clausola di cui all'art.35 del Capitolato Speciale
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione n. \_\_\_\_\_ del Funzionario P.O. Servizio Appalti Contratti di aggiudicazione definitiva dell'appalto;

- Determinazione n. \_\_\_\_\_ del Dirigente Servizio Sociale Associato ATS n.6 , di presa d'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano, ente capofila dell'ATS n.6 e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione degli stessi, che pur non essendo allegati fanno parte integrante del contratto.

### **Art. 3 – Durata dell'appalto**

L'appalto avrà durata di 28 (ventotto) mesi a decorrere dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio e precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

E' esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte del Comune capofila.

L'appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all'individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.

Qualora l'Affidatario dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia fidejussoria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso all'Appaltatore con un anticipo pari ad almeno 15 gg. con lettera raccomandata A.R. come indicato all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

#### **Art. 4 – Destinatari e funzionamento del servizio**

Il Centro nella sua completa articolazione è un servizio residenziale reso in favore della comunità locale, ed offre prestazioni e interventi di accoglienza continuativa o temporanea ad anziani autosufficienti e non autosufficienti, residenti nel territorio comunale, come meglio indicato nelle Specifiche Tecniche, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 21/2016 e ss.mm.ii.:

Pertanto l'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione completa dei servizi socio – assistenziali, alberghieri, infermieristici ed altri servizi di supporto necessari al funzionamento del Centro (Residenza Protetta e Casa Albergo), così come previsti dal presente capitolato d'appalto e dall'art. 9 della Carta dei Servizi, allegato quale parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 5 – Esecuzione dei servizi**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'affidatario le attrezzature per l'espletamento del servizio di lavanderia e guardaroba, dei servizi di mensa e cucina di cui all'articolo 3 delle Specifiche Tecniche che saranno rilevate in apposito inventario al momento dell'affidamento del servizio.

Delle suddette attrezzature l'affidatario diverrà consegnatario e responsabile agli effetti di legge.

All'atto della stesura dell'inventario, congiuntamente con il referente del Comune, l'affidatario accerterà le condizioni di quanto messo a disposizione, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa al suo utilizzo da parte del proprio personale.

La sottoscrizione dell'inventario attesterà le condizioni delle attrezzature rilevate al momento del sopralluogo dal responsabile dell'affidatario e dal



referente del Comune ed in particolare il loro buono stato e la conformità alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro.

Il Comune resta sollevato da qualsiasi spesa per manutenzioni o riparazioni successive alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Sono a carico dell'affidatario le spese relative alla manutenzione ordinaria degli impianti legati alla sicurezza della struttura, ivi ricomprese le sostituzioni di impianti non più idonei (estintori ed impianti antifumo), le manutenzioni ordinarie riguardanti l'ascensore e i portavivande nonché le manutenzioni ordinarie riferite agli impianti elettrici e speciali.

L'affidatario si obbliga a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali e/o impianti, senza previa autorizzazione del Comune.

In relazione alla tipologia dell'utenza e alle dotazioni tecnologiche già esistenti presso il Centro, l'affidatario può implementare la dotazione della struttura con apparecchiature, macchinari ed altri mezzi ritenuti necessari che rimangono di sua proprietà.

Ogni bene dei proprietà del Comune di Fano o degli anziani ospiti, rotto o danneggiato dal personale dell'operatore economico, dovrà essere subito sostituito o riparato a cura e spese del medesimo.

#### **Art. 6 – Personale e professionalità richieste**

L'affidatario dovrà assicurare la presenza di personale di entrambi i sessi, in numero adeguato a garantire le prestazioni previste dal presente capitolato di gara, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'affidatario, se Cooperativa sociale, si impegna al rispetto dell'Art. 37 "Cambi di gestione" del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

In ogni caso, in considerazione della particolarità delle prestazioni e del concetto di continuità assistenziale, si impegna a valutare l'opportunità di utilizzare per l'espletamento del servizio, il personale attualmente impiegato. Il personale deve essere adeguatamente formato ed aggiornato sui metodi di contenimento della diffusione del virus COVID 19 e di gestione di ospiti positivi dal SARS COV 2.

Le prestazioni/servizi di cui all'art. 3 delle Specifiche Tecniche vengono rese dal soggetto affidatario mediante personale fisso e sostitutivo idoneo, in possesso dei requisiti generali e dei requisiti professionali, di cui all'allegato B del Regolamento Regionale n.1/2004 e ss.mm.ii. di seguito indicati:

Requisiti generali:

capacità fisica a svolgere il compito assegnato e idoneità sanitaria nel rispetto delle norme

vigenti

- idoneità psicoattitudinale a svolgere attività professionale in rapporto con soggetti non autosufficienti e attitudine alla relazione di aiuto;
- assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti;
- buone capacità di comunicazione e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- buone capacità organizzative;

Requisiti specifici:

Coordinatore responsabile di struttura :

- Laurea di primo livello (D.M. 04/08/2000 – Decreto Interministeriale 02/04/2001) o di secondo livello (D.M. 28/11/2000 – D.M. 02/04/2001) ed almeno, rispettivamente, tre e due anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili.

- Laurea in medicina e chirurgia;
- Laurea in discipline sociali o umanistiche del vecchio ordinamento universitario ed almeno due anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili;
- Diploma di assistente sociale, infermiere professionale, terapeuta della riabilitazione, ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili;
- Diploma universitario di educatore professionale (D.M. 520/98) o equipollente (D.M. 27/07/2000) ed almeno tre anni di esperienza nei servizi per anziani o disabili.

I requisiti professionali sopra definiti devono essere posseduti in alternativa gli uni agli altri.

#### Assistente Sociale

Diploma di assistente sociale ai sensi del D.P.R. 14/87 e ss.mm.ii. ovvero Diploma universitario in Servizio sociale di cui all'art. 2 Legge n.84/93 e ss.mm.ii., ovvero Laurea Specialistica equiparata a tale diploma secondo le disposizioni di cui al D.M. 55/2004 e ss.mm.ii. ovvero altro titolo dichiarato equipollente da apposito provvedimento normativo, ovvero Laurea triennale in scienze del servizio sociale.

La figura professionale individuata dovrà altresì possedere l'iscrizione all'Albo Professionale appositamente istituito.

#### Infermiere Professionale

Diploma di infermiere professionale.

La figura professionale individuata dovrà altresì possedere regolare iscrizione all'IPASVI.

#### Cuoco

Qualifica di cuoco.

#### Aiuto cuoco

Licenza scuola dell'obbligo con esperienza almeno biennale nella mansione richiesta.

#### Operatore socio-sanitario

Qualifica di O.S.S.

#### Addetti ai servizi generali di base e alla portineria

Licenza scuola dell'obbligo.

#### Animatore

Diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno sei mesi nella mansione richiesta.

Possono, inoltre, essere utilizzate figure volontarie e personale tirocinante, da utilizzarsi quali risorse aggiuntive e mai sostitutive del personale impiegato.

#### Dotazioni:

L'affidatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del seguente corredo:

- Pass di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa, recante nome, cognome, fotografia e ditta di appartenenza;
- divisa idonea, composta da capi di vestiario diversi a seconda della mansione svolta, calzature idonee, cuffia (solo per gli addetti alla cucina ed al servizio al tavolo) guanti sterili ed ogni altro materiale previsto dalle vigenti normative.

Presso il Centro devono essere conservate in locale sottratto al libero accesso e con le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679, le certificazioni sanitarie obbligatorie del personale.

Con le medesime modalità, presso la sede amministrativa dell'affidatario, dovranno essere conservate le certificazioni professionali e quelle inerenti l'assenza di condanne penali e carichi pendenti.

La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo il proprio personale, secondo le esigenze del servizio..

Il personale è tenuto ad utilizzare schede tecniche opportunamente predisposte per osservare e monitorare le attività ed i risultati conseguiti, documentando i percorsi effettuati per il raggiungimento degli obiettivi di lavoro.

L'affidatario dovrà trasmettere al Settore Servizi Sociali, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato suddiviso per qualifica professionale e contrattuale, a comprova delle dichiarazioni rese in fase di partecipazione alla gara nonché l'elenco delle unità lavorative che verranno utilizzate per le sostituzioni del personale assente. In caso di impiego delle unità di sostituzione, l'affidatario è tenuto altresì ad indicare e documentare contemporaneamente all'avvio in servizio, i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio che ne consentono la nomina.

Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato anche in caso di sostituzioni temporanee.

L'affidatario si impegna, inoltre, ad esporre presso la bacheca del Centro i nominativi e gli orari di presenza di ciascun operatore e a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti generali del personale utilizzato.

Al personale impiegato è fatto obbligo di tenere un comportamento professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari.

Il comportamento di tutti gli addetti deve essere improntato alla solidarietà umana ed alla cortesia e si ispira ai principi della riservatezza, al rispetto

della dignità e della personalità dell'individuo nei suoi vari aspetti culturali, ideologici, religiosi, sociali, alla tutela ed alla promozione dell'autonomia della persona.

L'atteggiamento deve concorrere alla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed alla promozione della socialità degli utenti e tra gli ospiti della residenza, i loro parenti e le associazioni di volontariato che prestino la loro opera in loco, nell'ambito di un progetto di massima integrazione con la realtà locale territoriale.

L'affidatario si fa carico della vigilanza disciplinare del proprio personale, assumendosi in proprio le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione del servizio agli utenti.

Garantisce, altresì, la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui il suddetto personale venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in ossequio a quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e dal Regolamento U.E. n.2016/679 in materia di Protezione dei dati Personali.

#### **Art. 7 – Rapporti con l'Ente appaltante e verifica dei servizi**

L'affidatario è tenuto a collaborare tramite incontri periodici finalizzati alla verifica del progetto di struttura con riferimento alle attività svolte.

Il Coordinatore è tenuto a redigere almeno una relazione annuale con riferimento agli ospiti del Centro e dei report mensili circa la fruizione del servizio mensa esterni; a lui compete tutta la redazione di modulistica specifica in relazione ai rapporti con il sistema sanitario e statistico regionale.

L'affidatario entro la data di esecuzione del contratto, è tenuto altresì ad indicare il soggetto designato in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento

UE 2016/679 , nonché le modalità di gestione dei dati stessi, con particolare riferimento ai dati sensibili ed alle misure di protezione adottate.

Gli operatori indicati dall'affidatario saranno tenuti al rispetto della riservatezza dei dati personali in loro possesso in ragione dell'attività svolta, con divieto di diffusione degli stessi e facoltà di comunicazione a soggetti terzi esclusivamente per ragioni strettamente connesse allo svolgimento dei compiti affidati. L'affidatario è tenuto all'utilizzo strettamente necessario dei dati personali forniti dall'Ente appaltante.

#### **Art. 8 – Sospensione del servizio**

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'affidatario, previa formale comunicazione al Servizio comunale competente, dovrà darne avviso agli utenti ed alle loro famiglie con massima tempestività.

#### **Art. 9 – Obblighi dell'affidatario**

All'affidatario compete, mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale:

- a) gestire i servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia assicurando tutte le prestazioni e servizi descritti nell'art. 3 delle Specifiche Tecniche, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti;
- b) realizzare il progetto di gestione offerto in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, mettendo in atto eventuali correttivi ed adeguamenti operativi richiesti dal responsabile dell'U.O. competente del Comune di Fano;
- c.) realizzare i piani assistenziali personalizzati;

- d) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- e) assicurare l'esecuzione delle prestazioni previste assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli ospiti ammessi alla struttura;
- f) garantire il controllo della qualità delle prestazioni;
- g) rimborsare all'Economo Comunale le tariffazioni relative all'utenza telefonica e di linea ADSL;
- h) istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Fano entro 30 giorni dall'aggiudicazione;
- I) trasmissione al Comune del report mensile delle presenze necessario all'emissione della fatturazione in favore di ciascun utente.
- l) conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli utenti in carico

L'affidatario è tenuto altresì ad adeguare la gestione del Centro agli standards assistenziali tempo per tempo stabiliti dalla normativa specifica di settore, qualora la stessa disponga l'incremento ovvero la diminuzione dei minutaggi assegnati al personale socio-sanitario.

#### **Art. 10 – Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per la figura professionale richiesta, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.



L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Qualora l'operatore economico non risulti regolare con riferimento agli obblighi previdenziali e contributivi, così come riscontrabili dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'Amministrazione procederà alla sospensione immediata del pagamento delle fatture, assegnandogli un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'operatore economico non adempia entro il predetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed alla applicazione delle penali, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali, salvo rivalersi anche sulla cauzione definitiva. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'operatore economico non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi ed a garantire la continuità delle prestazioni. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% del personale con riferimento al periodo di vigenza contrattuale.

In caso di assenza temporanea degli operatori dovuta ad impedimento e/o malattia, l'affidatario è obbligato a garantire la tempestiva sostituzione

In caso di sostituzione definitiva di un operatore l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto prevedendo opportuni periodi e fasi di affiancamento per il passaggio delle consegne.

Al personale di nuovo inserimento dovrà essere garantita adeguata formazione ed informazione attraverso un congruo periodo di affiancamento

in soprannumero di durata, di norma, non inferiore a giorni 3. Le ore a tal fine utilizzate non potranno costituire onere aggiuntivo per il Comune.

L'affidatario dovrà garantire la sostituzione immediata dell'operatore, entro e non oltre i due giorni successivi, su motivata richiesta scritta del Dirigente competente, con un altro operatore avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 4 nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio.

L'affidatario si obbliga a provvedere all'aggiornamento e alla formazione del proprio personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto ivi ricompresi gli eventuali sostituti, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione, di almeno n.20 ore annue sui temi principali inerenti le attività da svolgere nei confronti di soggetti anziani, concordati con il Responsabile Competente.

Suddetto aggiornamento dovrà avvenire anche con riferimento agli obblighi di formazione imposti al datore di lavoro dal D.lgs.81/08 ivi ricompreso il rischio specifico da SARS COV19.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria e si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio ed ogni idonea documentazione atta a dimostrare la regolarità retributiva.

All'Ente appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni chiarimenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Qualora da comunicazioni dell'Ispettorato del Lavoro, risulti che l'affidatario non abbia ottemperato a qualcuno degli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la prima riconosce al Comune la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sugli averi della medesima, pari al 20% del

corrispettivo mensile, fino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà dichiarato l'avvenuta regolarizzazione. Per il ritardato pagamento degli importi trattenuti, l'affidatario non potrà pretendere alcuna somma per interessi, risarcimenti, danni.

L'operatore economico, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale impiegato, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese del settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, in vigore nel tempo in cui si svolge il servizio.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi nelle more della loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura giuridica, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Nessun rapporto di lavoro si intende instaurato fra il personale impiegato dall'operatore economico e il Comune di Fano.

L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni a regola d'arte, con la massima puntualità e tempestività, in conformità a tutte le prescrizioni del presente capitolato.

#### **Art. 11 – Oneri del Comune**

Spetta al Comune:

- a) fornire una sede idonea ai sensi della L.R.21/2016 (RP e CA) allo svolgimento del servizio comprensiva degli arredi indispensabili al funzionamento in perfetto stato d'uso;
- b) fornire le attrezzature fisse e mobili necessarie al funzionamento iniziale del servizio;
- c) fornire il materiale necessario all'iniziale funzionamento della struttura (stoviglie,utensileria, tovagliato, biancheria da letto, dotazione minimale per la pulizia,ecc.)
- d) provvedere al pagamento delle utenze relative ad acqua, luce e gas, tassa rifiuti;
- e) verificare i requisiti professionali degli operatori assegnati al servizio;
- f) verificare e valutare l'attività complessiva del servizio;
- g) effettuare il controllo di efficacia e di efficienza delle prestazioni socio-assistenziali;
- h) effettuare il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

Le forniture di cui ai punti b) e c) sono gravate dal vincolo di utilizzo esclusivo per i servizi erogati nella struttura stessa, così come risultanti da apposito verbale così come indicato all'art. 5.

#### **Art. 12 – Modalità di remunerazione delle prestazioni**

Per la gestione del Centro l'affidatario trova remunerazione come segue:

##### **Residenza Protetta:**

- **costo a posto** detratta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, liquidato come precisato al successivo art. 20;

- prestazioni accessorie a rendicontazione oraria, se richieste, detratta la percentuale di ribasso, attivate nel corso della gestione.

**Casa Albergo:**

- spese generali di funzionamento detratta la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, aggiunti I costi per la sicurezza, liquidate come precisato al successivo art. 20;
- prestazioni accessorie a rendicontazione oraria, se richieste, detratta la percentuale di ribasso, attivate nel corso della gestione.

**Art. 13 – Obblighi dell’Affidatario**

L'importo contrattuale è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che l'affidatario deve sostenere per l'esecuzione del contratto ed in particolare degli emolumenti che lo stesso deve sostenere per gli operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica e l'aggiornamento professionale.

Spetta all’affidatario:

- a) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- b) garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto;
- c) assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le mansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- d) verificare gli aspetti tecnico – operativi degli operatori;

- e) partecipare periodicamente alle verifiche con il Servizio Sociale comunale e con i referenti dei servizi sociosanitari della zona territoriale ASUR, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione Comunale;
- f) tenere aggiornate le schede personali e le cartelle degli utenti;

Alla ditta aggiudicataria compete, altresì, mediante propria organizzazione d'impresa :

- a) assicurare l'esecuzione delle prestazioni descritte nel precedente art. 5 nel rispetto del progetto di gestione formulato in sede di partecipazione alla gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Ente, utilizzando personale, strumenti e mezzi propri;
- b) seguire l'evoluzione della domanda di servizio adeguandovi l'organizzazione e l'impegno operativo;
- c) assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione;
- d) fornire all'Ente l'elenco in formato elettronico delle presenze mensili con l'indicazione del personale impiegato;
- e) fornire una relazione periodica annuale in ordine all'andamento complessivo del servizio, al fine della valutazione degli interventi attuati e dei risultati conseguiti;
- f) conservare in locali sottratti al libero accesso e con le modalità previste dal GDPR, tutta la documentazione di servizio sociale e/o sanitaria, riguardante gli ospiti;

Gli interventi assistenziali dovranno essere svolti dalla ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale od inadeguata assistenza agli ospiti.

Nel caso in cui si siano determinate ripetute ed accertate inadempienze ovvero una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore o comunque lesiva del buon andamento del servizio, l'Affidatario - su motivata richiesta scritta del Dirigente del Servizio sociale Associato – dovrà garantire la sostituzione dell'operatore, entro e non oltre i due giorni successivi.

L'affidatario si impegna al rispetto integrale del contratto di lavoro di categoria per il personale occupato, nonché del contratto e degli accordi regionali ancorché scaduti e fino alla loro sostituzione. Si obbliga, altresì, al rispetto degli accordi regionali e nazionali di lavoro.

L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

L'affidatario si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impiegato nel servizio.

L'affidatario si obbliga a garantire al proprio personale, impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, ivi compresi gli eventuali sostituti, l'aggiornamento e la formazione professionale, fuori dall'orario di servizio, senza oneri a carico dell'Amministrazione, di almeno 20 ore annue. I corsi di formazione e di aggiornamento dovranno vertere, di intesa con la stazione appaltante, su temi ed argomenti principali inerenti le attività da svolgere. Tutta la formazione effettuata dovrà essere documentata attraverso l'invio dei relativi attestati di partecipazione.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad istituire la propria sede operativa stabile nell'ambito del Comune di Fano, ente capofila, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

#### **Art. 14 – Divieto di subappalto o cessione del contratto**

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. E' consentito all'affidatario di avvalersi di ditta esterna specializzata, previa verifica delle caratteristiche di affidabilità, professionalità e competenza della stessa, limitatamente agli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 nonché con riferimento alla lavanderia ed al noleggio della biancheria.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità dell'affidatario che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Amministrazione. L'Ente si riserva di richiedere copia delle condizioni del subappalto sottoscritto dalle parti.

#### **Art. 15 – Responsabilità**

L'Ente è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra l'aggiudicatario e i propri dipendenti addetti al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra i dipendenti dell'aggiudicatario ed il Comune di Fano. L'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Amministrazione, agli utenti e/o a terzi nonché a cose dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato.



Qualora l'aggiudicatario non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalle lettere di notifica, l'Amministrazione Comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'affidatario.

#### **Art. 16 – Coperture assicurative a carico dell’Affidatario**

L'affidatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale sia per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza per i seguenti massimali:

- Assicurazione R.C.T con massimale unico pari ad € 1.200.000,00 comprensiva di danni per attrezzatura in consegna e custodia e danni a terzi da incendio. Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'aggiudicatario al Comune prima dell'inizio dell'appalto.

#### **Art. 17 – Recesso in caso di soppressione del servizio**

La durata dell'appalto è quella prevista al precedente art. 3.

E' tuttavia facoltà dell'Ente recedere dal contratto per soppressione del servizio, dandone comunicazione all'affidatario mediante lettera raccomandata e con preavviso di 90 gg.

All'affidatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del C.C. e a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

#### **Art. 18 – Risoluzione del contratto**

Oltre ai casi di risoluzione previsti dal D.Lgs. n.50/2016, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) interruzione del servizio senza giusta causa;
- b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto e del CCNL e mancata stipula delle polizze assicurative di cui sopra; la volontà di recesso viene comunicata dalla Dirigente Coordinatrice all'affidatario previa motivata deliberazione del Comitato dei Sindaci.
- c) concessione in sub appalto o cessione di contratto non contrattualmente previste.

Nei casi succitati, il Comune si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

#### **Art. 19 – Clausola vessatoria ai sensi dell'art.1341 c.2 C.C.**

Qualora gli interventi previsti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 31.05.2018 costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, dovessero concludersi prima della scadenza contrattuale, la gestione a titolarità comunale si limiterà ai servizi erogati all'interno del Nucleo di Residenza Protetta con riferimento a n.20 posti, oltre ai servizi previsti obbligatoriamente dalla L.R.21/2016 per il rilascio dell'autorizzazione, a decorrere dal mese successivo alla data di avvenuta notifica da parte della stazione appaltante dell'avverarsi di suddetta condizione.

In tal caso, il valore economico dell'affidamento sarà rappresentato dal costo

a posto aggiudicato in sede di gara con riferimento a soli 20 utenti, al quale si aggiungerà il valore dei servizi collaterali resi riparametrati all'utenza ridotta, per il periodo residuo dell'affidamento.

Agli ospiti del Nucleo di Casa Albergo e della Residenza Protetta interessati dallo svolgimento dei lavori dovranno essere garantiti i servizi dagli stessi eventualmente richiesti presso i locali a tal fine individuati dal soggetto aggiudicatario.

#### **Art. 20 – Penalità**

Qualora l'affidatario non adempia - in parte - agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero vengano accertati inconvenienti per fatti imputabili allo stesso nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di cui trattasi, il Comune si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

- carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento del servizio, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni periodiche: Euro 500,00 (cinquecento/00)/giornalieri;
- mancata sostituzione - entro il termine perentorio di cui al precedente art.9
- del personale non di gradimento dell'Amministrazione: Euro 150,00 (centocinquanta/00)/giornalieri.- per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo di Euro 1000,00.-(mille/00);
- mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui all'articolo 8: euro 100,00 (cento/00)/giornalieri;

- altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento: da Euro 50,00 (cinquanta/00)/giornalieri a Euro 100,00 (cento/00)/giornalieri, in relazione alla gravità del fatto;

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'ATS n.6 procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 5 giorni, ovvero nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, alla richiesta di versamento della penale secondo modalità successivamente comunicate.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 21 – Esecuzione in danno**

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'affidatario, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti articoli del presente contratto.

#### **Art. 22 –Modalità di fatturazione e liquidazione**

Le attività, oggetto del presente contratto dovranno essere fatturate in forma elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n.6 del 24 aprile 2014 (convertito nella legge n. 89 del 23 giugno 2014) al Comune di Fano . L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara), l'elenco degli ospiti presenti nel

me. La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, rende non ricevibili le fatture. Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C). Il Comune di Fano, non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di accettazione delle fatture stesse sulla piattaforma di interscambio, corredate dalla documentazione giustificativa. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte dei servizi competenti i termini di pagamento saranno automaticamente interrotti sino alla risoluzione delle relative problematiche. Gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture della mandataria che delle mandanti.

In caso di RTI le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti dall'atto costitutivo del R.T.I. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/forniture a cui si riferisce.

Il pagamento da parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascun mandante in ragione di quanto di spettanza. La mandataria è

obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri dell'R.T.I. e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48 , comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, a mezzo di ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra o mediante incameramento della cauzione.

Il Comune liquiderà il corrispettivo pattuito, in rate posticipate mensili, previa presentazione di fattura elettronica vistata per regolarità da parte del Responsabile dell'U.O.C. competente, corredate dei fogli di presenza degli ospiti, RP e CA, vistati dal Coordinatore della struttura, sulla base delle prestazioni effettivamente rese.

Le prestazioni dovranno essere fatturate come segue:

*Fatturazione delle prestazioni rese per la Residenza Protetta:*

- costo a posto detratta la percentuale di ribasso offerta x numero di giorni di ospitalità fruiti dagli ospiti x tutti i giorni di presenza effettiva maturati nel mese di riferimento.

La retta giornaliera decorre dal giorno di ammissione sino a tutto il giorno precedente la dimissione.

In caso di assenze temporanee (ricovero ospedaliero ovvero per motivi familiari e/o personali) si applicano i seguenti criteri di calcolo:

dal 1° al 7° gg. = nessuna riduzione;

dal 8°gg. al rientro = riduzione del 25% del costo giornaliero unitario.

- *eventuali prestazioni straordinarie* a rendicontazione oraria detratta la percentuale di ribasso offerta effettivamente fornite nel mese di riferimento.

Fatturazione delle prestazioni rese per la Casa Albergo:

- spese generali di funzionamento detratta la percentuale di ribasso offerta, liquidate in importi forfettari mensili pari ad 1/12 del totale.

- prestazioni straordinarie e/o ordinarie a rendicontazione oraria, detratta la percentuale di ribasso offerta, effettivamente fornite nel mese di riferimento.

La fatturazione dovrà avvenire in modo separato per i nuclei Casa Albergo e Residenza Protetta

Nulla è dovuto all'affidatario per mancata prestazione per cause imputabili al medesimo.

Al termine della durata del contratto, come pure in caso di rinnovo del servizio, in sede di riconsegna dei locali e delle attrezzature da parte dell'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva di sospendere gli ultimi pagamenti dovuti alla stessa, nel caso vi fossero documentate contestazioni sui servizi resi o sullo stato delle attrezzature, degli impianti e degli arredi.

**Art. 23 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., impegnandosi per i pagamenti, che dovranno riportare l'indicazione del CIG n.87735209BC, ad utilizzare unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche, pena la nullità assoluta del contratto stesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della stessa Legge n. 136/2010.

Le fatture dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti riferimenti:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

Ogni pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato:

- g) all'acquisizione d'ufficio della regolarità contributiva dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori tramite DURC o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi risultanti dal DURC, l'Amministrazione può bloccare il pagamento fino a quando l'Appaltatore non abbia regolarmente versato agli Enti competenti quanto dovuto.

- h) ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 241/97, introdotto dall'art. 4 del Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 157/2019, l'Appaltatore dovrà produrre entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento all'indirizzo di posta elettronica certificata [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it) :



1)- l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente

2)- copia delle deleghe di pagamento, mediante F24, relative al versamento delle ritenute fiscali, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, 50, comma 4, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1, comma 5, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La documentazione, di cui ai predetti punti 1 e 2, non dovrà essere prodotta, qualora l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 bis comma 5 del D.Lgs. n. 241/97, attesti e/o comunichi alla Stazione Appaltante, il possesso di certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (DURF), da cui risulti la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento delle ritenute operate, dei requisiti di cui all'art.17 bis comma 5 del D.lgs. n.9 luglio 1997 n.241.

Qualora l'Appaltatore non sia in regola con i predetti adempimenti, la Stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo nei confronti dell'impresa appaltatrice, finché perdura

l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

i) alla produzione della documentazione nei termini e modalità disciplinate nel Capitolato d'Oneri.

#### **Art. 24 – Prevenzione, protezione e tutele ai fini della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'aggiudicatario, dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dalle norme in esso contenute in quanto applicabili al servizio stesso, detto obbligo incombe sull'impresa mandataria in caso di RTI.

#### **Art. 25 – Riduzione ed estensione del servizio**

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'Ente capofila potrà disporre una variazione del valore contrattuale nelle ipotesi previste dal D.lgs.50/2016 sia in aumento sia in riduzione ed in quest'ultimo caso, nulla potrà essere preteso dall'aggiudicatario per la mancata erogazione del servizio.

#### **Art. 26 – Adeguamenti contrattuali**

Il valore contrattuale potrà essere indicizzato per il periodo eccedente la durata annuale del presente affidamento, su richiesta dell'affidatario e previa

istruttoria condotta dal Settore competente, così come previsto dall'art.106 del D.lgs.50/2016. Tale istruttoria terrà conto delle caratteristiche dell'appalto e dei fattori produttivi impiegati, nonché della documentazione prodotta dal richiedente quale elemento giustificativo atto a determinare la dimensione dell'aggiornamento richiesto, assumendo quale elemento di riferimento la variazione media annua rilevata e pubblicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (indice FOI), riferito al mese di Dicembre.

#### **Art. 27 – Controversie e foro competente**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro, ai sensi degli artt.1341-1342 c.c.

#### **Art. 28 - Cessione dei crediti**

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52, nonché il disposto di cui all'art.106 comma 13 del d.lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente capofila dell'ATS n.6. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'ATS n.6 non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Ente capofila cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

#### **Art. 29 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici**

L'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente [www.comune.fano.ps.it](http://www.comune.fano.ps.it) – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

#### **Art. 30 - Assenza di condizioni ostative alla stipula**

Il Dirigente che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune di Fano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;

- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

#### **Art. 31 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto**

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

#### **Art. 32 – Cauzione definitiva**

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € (euro), mediante polizza fidejussoria n. della Compagnia emessa in data

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € (euro), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

#### **Art. 33 – Clausola sociale**

Ai fini della stabilità occupazionale del personale impiegato e nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria, l'Affidatario dovrà prioritariamente assorbire il personale in forza alla gestione uscente, in

applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81, come previsto dall'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e ss mm. e ii.

**Art. 34 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip e/o Soggetto Aggregatore Regionale**

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Il Comune di Fano, Ente Capofila, si riserva altresì di procedere alla risoluzione anticipata del contratto a seguito di stipula da parte del Soggetto Aggregatore Regionale di convenzione relativa al presente servizio con condizioni migliorative al presente contratto.

**Art. 35 - Clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Fano, risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del

D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

#### **Art. 36 - Conformità agli standard sociali minimi**

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite, standard definiti nell'Allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

#### **Art. 37 - Trattamento dati personali**

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs 101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Resta comunque

inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. Il Procuratore dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) pubblicata sul sito [https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468Privacy Policy/InformativaFornitori.pdf](https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf);

#### **Art. 38 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta. Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal



caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;

c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;

d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare, per gli eventi ad esso imputabili, il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare

anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l’approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto

dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 39 – Mezzi di comunicazione**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di appalto – fatte salve le specifiche modalità per le riserve e le contabilità – qualora effettuate tramite posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte. L'appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni:

La stazione appaltante indica il seguente indirizzo PEC al quale l'appaltatore dovrà inviare le comunicazioni [comune.fano@emarche.it](mailto:comune.fano@emarche.it);

Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente notificate alla controparte, la quale, in caso

contrario, è sollevata da ogni responsabilità in caso di mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

#### **Art. 40 – Controversie e foro competente**

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente da identificarsi nel Foro di Pesaro.

#### **Art. 41 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia la capitolato speciale nonché alle norme in materia di appalti di servizi.

#### **Art. 42 – Protocollo d'intesa per la promozione della legalità.**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti ed a concessioni di lavori pubblici , ad appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino e il Comune di Fano in data 10 marzo 2020 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti per la parte relativa agli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 43 - Spese**

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma

complessiva di € (euro ), di cui € per diritti di segreteria ed € per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa- Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Il presente contratto è bollo, ai sensi dell'art. del D.Lgs. del 4.12.1997, n. 460.

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 44 – Disposizioni di carattere fiscale**

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 13 Obblighi dell'Affidatario;

Art. 15 Divieto di subappalto e cessione del contratto;

Art. 19 Risoluzione del contratto;

Art. 20 Penalità;

Art. 22 Modalità di fatturazione e liquidazione;

Art. 23 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 35 Clausola di risoluzione anticipata in caso di  
sopraggiunte convenzioni Consip e/o Soggetto Aggregatore  
Regionale;

Art. 36 Clausola risolutiva espressa;

Art. 38 Trattamento dati personali;

Art. 44 Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n.     pagine  
lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono  
con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di  
cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie  
Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente  
attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la  
sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli  
atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e  
non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs.  
82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto  
stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto  
Legislativo.

Per il Comune

Per la Ditta

dott.ssa Roberta Galdenzi

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

*(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del  
Decreto Legislativo n. 82/2005)*